

# ALBO PRETORIO ON-LINE

## IL GARANTE DELLA PRIVACY COMMENTA COME E COSA PUBBLICARE

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel proprio sito web istituzionale <http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp> ha pubblicato in data **04/04/2011** un comunicato stampa e una scheda informativa in merito alla pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul web e tale situazione riguarda, in particolare, l'ALBO PRETORIO ON-LINE obbligatorio dal 01/01/2011.

**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

HOME | CONTATTI | LINK | VERSIONE SOLO TESTO | doc. web n.

**PRIMO PIANO**

**AVVISI:**

- Diritti di segreteria (*leggi*)
- Dal 1° gennaio, le numerazioni telefoniche e fax del Garante hanno subito una variazione (*leggi*)

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONTENUTI ANCHE IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, EFFETTUATO DA SOGGETTI PUBBLICI PER FINALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE SUL WEB**

Le Linee guida del Garante hanno lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare quando, in attuazione delle disposizioni normative vigenti, svolgono attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per rispondere a finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché per garantire la consultazione di atti su richiesta di singoli soggetti.

- Ⓜ Leggi il comunicato stampa
- Ⓜ **SCHEDA INFORMATIVA**

## Il Garante per la protezione dei dati personali, in sintesi, precisa:

- Le pubbliche amministrazioni devono mettere a disposizione **solo dati esatti, aggiornati** e proporzionati agli scopi per i quali sono messi on line. Occorre adottare misure in grado di ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, estrapolazioni delle informazioni. A tale scopo i file dovranno riportare "dati di contesto" **(data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo)**.  
**Si consiglia quindi di "proteggere" con password il file "pdf".**
- I dati devono essere resi disponibili nei limiti temporali stabiliti dalle norme di settore. In mancanza di queste, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare congrui limiti temporali entro i quali mantenere on line i documenti.
- Contro i rischi di riproduzione e riutilizzo dei file contenenti dati personali, **devono essere installati software e sistemi di alert** che consentono di riconoscere e segnalare accessi anomali (ad es. per quantità rispetto a un determinato periodo di tempo) al fine di mettere in atto adeguate contromisure.
- Non si possono riprodurre sul web i dati sullo stato di salute, i cedolini dello stipendio, l'orario di entrata e di uscita, l'indirizzo privato, la e-mail personale.**
- Sono invece conoscibili da chiunque i livelli retributivi, i tassi di assenza, i risultati raggiunti, l'ammontare dei premi collegati alle performance, ma solo se in forma anonima o aggregata. **Possono essere diffusi la retribuzione e i curricula di dirigenti**, gli incarichi di collaborazione e consulenza, il ruolo dei dirigenti, i ruoli di anzianità e i bollettini ufficiali.

## Collegamenti ai documenti:

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

**Comunicato stampa del Garante**

[http://www](#)

**Scheda del Garante**

[http://www.g](#)

**DELIBERAZIONE 2 marzo 2011**

[http://www.ga](#)



***a cura del Prof. Renzo Boninsegna***

***scheda redatta il giorno***

***alle ore***

***martedì 5 aprile 2011***

***12.59.15***